



COMUNE DI TRAMONTI  
PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 22

Tramonti, 10/04/2020

IL SINDACO

**Visti e richiamati:**

- il Rapporto I.S.S. COVID-19 n. 3/2020 ad oggetto "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2", aggiornato al 14 marzo 2020, con cui l'Istituto Superiore di Sanità ha dettato nuove regole per la raccolta differenziata dei rifiuti domestici;
- le comunicazioni pervenute presso questo Ente da parte dell'Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani (Ambito Territoriale Ottimale Salerno);

**Considerato che**, in base alle linee di indirizzo elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità ed agli atti ed istruzioni su richiamati:

- i soggetti positivi al COVID-19 e le persone in quarantena non devono effettuare la raccolta differenziata ed i rifiuti da essi prodotti devono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato /Rifiuto Urbano Residuale (RUR);
- per la raccolta dei rifiuti urbani provenienti da utenze contagiate da COVID-19 dovranno essere utilizzate le modalità di imbustamento rinforzato, anche attraverso l'utilizzo di più buste e il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti dovrà assicurarsi che il rifiuto così imbustato riporti all'esterno dell'imballaggio dei segni distintivi (quali colorazioni o scritte) che lo rendano identificabile rispetto agli altri rifiuti;
- i rifiuti raccolti nel rispetto delle indicazioni di cui innanzi, garantendo la sicurezza degli operatori dei gestori della raccolta ovvero delle aziende specializzate all'uopo eventualmente incaricate dai Comuni, saranno conferiti direttamente all'impianto di termovalorizzazione di Acerra, previo eventuale deposito temporaneo in appositi contenitori e/o scarrabili collocati all'interno di aree debitamente autorizzate ed adeguatamente presidiate ed attrezzate, nella disponibilità dei gestori competenti;
- che con nota prot. n. 3910 del 07/04/2020 questo Comune, sentito il gestore competente, ha comunicato a mezzo mail all'E.D.A. (Ente di Ambito) - Salerno, il giorno in cui effettuerà la raccolta domiciliare, la quantità di rifiuto che si ipotizza di intercettare e il soggetto gestore;
- L'E.D.A. Salerno, previo accordo con l'Ufficio Flussi della Regione Campania, comunicherà a ciascun Comune il quantitativo e la tempistica di conferimento diretto del rifiuto al Termovalorizzatore di Acerra.

**Dato atto che:**

- Sentito il gestore competente, la raccolta dei rifiuti provenienti dai soggetti positivi al COVID-19 e dalle persone in quarantena, avverrà tre giorni a settimana, mentre il conferimento al termovalorizzatore di Acerra avverrà, presumibilmente una volta a settimana;
- Nelle more del conferimento preso il termovalorizzatore di Acerra, è necessario depositare temporaneamente i suddetti rifiuti in appositi contenitori e/o cassoni scarrabili collocati all'interno di aree debitamente autorizzate ed adeguatamente presidiate ed attrezzate, nella disponibilità dei gestori competenti;

**Considerato che:**

- il servizio di gestione dei rifiuti di questo Comune è affidato alla soc. Sarim. S.r.l.;
- il Comune di Tramonti è proprietario del centro di raccolta ubicato alla frazione Pietre alle spalle dello stadio comunale, per lo stoccaggio temporaneo di materiali riutilizzabili conferiti tramite raccolta differenziata, ove non sono previste lavorazioni per il trattamento dei rifiuti;
- la gestione di detto Centro di Raccolta è affidato alla medesima soc. Sarim s.r.l.;
- il centro di raccolta consente il conferimento e la raccolta, oltre che delle frazioni organiche non pericolose (erba e fogliame), anche Rifiuti Urbani Pericolosi per l'ambiente (pile, prodotti chimici), ingombranti di origine domestica e batterie auto e oli esausti;
- che il piazzale del suddetto centro presenta un sistema di raccolta e smaltimento delle acque dedicato;
- non è consentito, a norma del D.M. 8 aprile 2008, l'utilizzo del centro di raccolta comunale, ubicato alla frazione Pietre, quale luogo per il deposito temporaneo della richiamata tipologia di rifiuto, classificato con il CER 20.03.01;

**Ritenuto:**

- necessario individuare, con urgenza, un sito idoneo presso il quale effettuare il deposito provvisorio dei rifiuti oggetto del presente atto, classificati come rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01);
- necessario ed urgente, in linea con le disposizioni regionali e nazionali sopracitate, assicurare la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al COVID-19 e/o in quarantena, adottando tutte le misure necessarie per la tutela della salute pubblica e degli operatori addetti allo svolgimento di tale attività;

**Atteso che** l'art. 191 del Codice dell'Ambiente (D.Lgs 152/06) prevede che il Sindaco, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente

**Ritenuto** di dover ricorrere, nelle more del superamento della situazione di criticità che si è venuta a determinare, in via eccezionale e temporanea a forme speciali di gestione dei rifiuti, onde garantire e tutelare la salute pubblica e l'ambiente in questa situazione di eccezionalità ed urgenza, come innanzi indicato, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/06;

**Rilevato** che, svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono in rilievo nel caso di specie, l'area più idonea in cui depositare, temporaneamente, i rifiuti in questione, attesa anche la posizione periferica e distante dai centri abitati, è quella del centro di raccolta alla frazione Pietre, ove verrà posizionato un bidone da 1000 litri, chiuso ermeticamente, atto a raccogliere i quantitativi stimati;

**Ritenuto** di dover procedere all'utilizzo dell'Isola Ecologica per le operazioni di stoccaggio del rifiuto urbano CER 20.03.01, prodotto dalla raccolta dei rifiuti presso le abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;

**Visti:**

- il Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata;
- il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", in particolare l'art.191;
- il vigente statuto del Comune di Tramonti;
- il Regolamento Comunale del Servizio Integrato di Gestione rifiuti approvato con Delibera di C.C. n.16 del 27/04/2016;

**Rilevata** la propria competenza nell'adozione di tale atto, dettata dall'art.50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale";

**Atteso** che "l'ordinamento riconosce in generale al sindaco un potere di ordinanza ai sensi dell'art.50 comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, espressione di un potere di ordinanza amministrativa extra ordinem, per fronteggiare situazioni di urgente necessità, nei casi in cui risultino insufficienti gli strumenti ordinari";

**Rilevato** che, ai sensi del comma 3 dell'art.191 del TUEL, le ordinanze sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali (ASL), che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali, ai quali, pertanto è indirizzata la presente ordinanza.

## **ORDINA**

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate:

- **di procedere**, in via eccezionale, **per 90 (novanta) giorni**, salvo proroga, al deposito temporaneo dei rifiuti urbani non differenziati CER 20.03.01 raccolti sul territorio comunale prodotti da utenze di soggetti positivi al COVID-19 e/o in quarantena obbligatoria – quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 Dlgs. n. 152/2006, e ciò in deroga a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., presso l'Isola ecologica, ubicata presso la frazione Pietre in Tramonti (SA);
- di autorizzare, nella zona sopra citata, il trasbordo di tali rifiuti, raccolti sul territorio comunale dagli automezzi, in un bidone della capienza di 1000 litri, chiuso ermeticamente per lo stoccaggio temporaneo, al fine di agevolare il trasferimento presso l'impianto TMV di Acerra;
- di autorizzare, altresì, la ditta "SARIM s.r.l.", con sede in Salerno al corso Vittorio Emanuele n.171, codice fiscale 04089200630, partita IVA 02596800652, affidataria del servizio integrato di igiene urbana, nonché affidataria della gestione dell'isola ecologica, all'utilizzo dell'area *de quo* per il trasbordo e lo stoccaggio temporaneo di cui al punto precedente, garantendo:
  - il successivo conferimento presso l'impianto TMV di Acerra, previa interlocuzione con l'Ente d'ambito di Salerno che provvederà a pianificare, in accordo con l'Ufficio Flussi della Regione Campania, la fase di smaltimento all'impianto di Termovalorizzazione di Acerra in relazione ai comuni del proprio Ambito di riferimento, ciò ai fini di una ottimizzazione programmata dei conferimenti;
  - di adoperare un'area adeguatamente attrezzata all'interno dell'isola ecologica, per allocare il bidone e di effettuare il trasbordo in sicurezza, il tutto ai fini di una ottimizzazione pianificata dei conferimenti all'impianto TMV di Acerra;
  - di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il contenuto del rifiuto con le acque meteoriche, mediante opportune coperture degli scarrabili contenenti i rifiuti;
  - di provvedere alle operazioni giornaliere e/o periodiche di pulizia e sanificazione dei mezzi dedicati al trasporto dei rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati;
  - di disporre il/i cassone/i di stoccaggio in conformità alle vigenti disposizioni normative che disciplina la materia;

## **DISPONE**

- che la presente ordinanza venga notificata alla ditta "SARIM s.r.l." e, per la massima diffusione della stessa, venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente;
- che copia della presente venga trasmessa:
  - al fine dell'osservanza:
    - ✓ al Comando di Polizia Municipale;
    - ✓ alla Stazione Carabinieri di Tramonti;
  - per opportuna conoscenza:
    - ✓ al Prefetto di Salerno;
    - ✓ all'ASL di Salerno;
- che l'adozione della presente venga, altresì, tempestivamente comunicata:
  - ✓ al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  - ✓ al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;
  - ✓ al Ministero della Salute;
  - ✓ al Ministro delle Attività Produttive;

- ✓ al Presidente della Regione Campania;
- ✓ al Presidente dell'A.T.O. Rifiuti Ambito Salerno.

A norma dell'art.3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (L. 06/12/1971 n.1034) o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, al Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal D.P.R. n. 199/71.

Tramonti, 10.04.2020

**IL SINDACO**

*F.to - Domenico Amatruda -*